

Regolamento sul tutorato

[D.R. n. I/1/7608 del 27 maggio 2008 – emanazione](#)

[D.R. I/1/10271 del 16 luglio 2008 – rettifica art. 4 comma 2](#)

[D.R. del 2 gennaio 2014, N. 16 – Modifiche artt. 1,2,3,4,5,7](#)

[Delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2015, n.186 – Nota d'indirizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3](#)

Articolo 1 – Definizioni e finalità

1. L'Università di Pisa, in attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 11, comma 7, del DM 270/2004 (Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei), fermo restando quanto previsto dall'art. 7. comma 1 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito in legge dall'art. 1 L. 268/2002, promuove un servizio di tutorato con il fine di orientare ed assistere gli studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere, per quanto di competenza dell'istituzione universitaria, gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. I singoli consigli di corso di studio, d'intesa con la facoltà di riferimento, sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato al proprio interno e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2 – Strumenti e organizzazione

1. Sono strumenti prioritari per il tutorato nell'Università di Pisa:
 - a. il potenziamento e la valorizzazione delle collaborazioni part time counseling che devono essere sempre più focalizzate alle azioni di tutorato e di filtro delle esigenze studentesche in tale ambito;
 - b. esistenza in ciascun dipartimento di un organo di coordinamento dei tutor composto da un minimo di tre ad un massimo di sette docenti, da un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e dal responsabile dell'unità didattica del dipartimento o suo delegato, con funzioni organizzative e di monitoraggio del servizio nonché propositiva nei confronti dei consigli di corso di studio e del consiglio di dipartimento sulle iniziative da intraprendere.
2. Le singole strutture didattiche, col contributo delle unità didattiche dei dipartimenti forniscono il necessario supporto all'attività di tutorato svolta all'interno dei singoli corsi di studio, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni e, se richiesto, collaborano con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati.
3. Il Senato accademico, di norma annualmente, adotta, su proposta della Commissione didattica di ateneo, una nota di indirizzo in merito alla strategia in ambito di tutorato dell'ateneo, determinata anche tenendo conto delle risultanze delle relazioni sullo stato dell'arte in ciascun dipartimento formulate dai coordinamenti dei tutor.

Articolo 3 – Attività di tutorato

1. L'attività di tutorato dei docenti rientra tra i compiti istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
2. A tale attività ogni professore o ricercatore è tenuto a dedicare almeno 40 ore annuali e a comunicare l'orario di ricevimento per il tutorato, contestualmente all'orario delle lezioni e all'orario di ricevimento ordinario.

Articolo 4 – Assegnazione del tutor

1. Il docente tutor è assegnato dal dipartimento agli studenti dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento, immediatamente dopo il termine del 1° semestre del 1° anno, secondo criteri e modalità da esso stabiliti in accordo con la nta d'indirizzo di cui all'articolo 2. Tale assegnazione

deve essere contestualmente pubblicizzata sul sito web del dipartimento, permane fino al conseguimento del titolo ed è modificabile solo per esigenze adeguatamente motivate. Ne caso di studenti di corsi di studio interdipartimentali, l'assegnazione deve essere concordata tra i dipartimenti interessati, con un'equa distribuzione degli studenti su tutto il corpo docente.

Articolo 5 – Attività integrative

1. Nell'ambito del tutorato potrà inoltre essere organizzata ogni altra attività idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nei percorsi formativi.
2. A tali attività potranno collaborare anche iscritti capaci e meritevoli alla laurea magistrale, specializzandi e dottorandi di ricerca opportunamente selezionati, nell'ambito di attività previste e finanziate dall'ateneo e dal ministero.

Articolo 6 – Valutazione

1. L'efficacia delle attività di tutorato sarà soggetta a monitoraggio mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei corsi di studio.

Articolo 7 – Norma transitoria e finale

1. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.